

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

**CONTRATTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E
PRESENTAZIONE DELL' ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI
CONFORMITÀ ANTINCENDIO, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.
PER VARI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA – CIG BC398FA8AC**

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Maria Vitetta, domiciliata per la carica in Torino, Corso Ferrucci 122, 10141 Torino ed il soggetto affidatario, ing. Antonio Curcio, con sede in via Leinì, P.IVA n. 07922100016, C.F.OMISSIS, in esecuzione della determinazione dirigenziale DD 4372 del 20.07.2026, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al professionista suindicato, nel rispetto del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti città di Torino n. 386, l'incarico di svolgere le prestazioni per la redazione e presentazione:

- dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151 del 1° agosto 2011 e s.m.i., per i seguenti impianti che scadono nel 2026:

- **Palazzetto Le Cupole – Str. Castello di Mirafiori, 294/v. Artom, 11 (scad. 26.10.2026)**
- **Piscina Lido – via Villa Glori, 21 (scad. 26.11.2026)**

- e per il seguente impianto che scade nel 2027:

- **Stadio atletica Primo Nebiolo – viale Hugues, 15/B :**
 - **Dichiarazione di non aggravio (scad. settembre 2027)**
 - **Rinnovo periodico (scad. 12.12.2027)**

da consegnare presso il comando VV.F. di Torino, completa, per i rinnovi, di asseverazione attestante anche la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio da presentarsi entro la data di scadenza indicata.

L'incarico è conferito ai sensi dell' art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., e dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (modifica del contratto in essere n. rep. 092 prot. 14280 del 17.12.2024), nonché in ossequio alle disposizioni previste dal “Regolamento per il conferimento di

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00012704 del 03/08/2026

1.v, 60.v, SCSPP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-131.nd

incarichi ad esperti esterni all'amministrazione" – n. 325 – approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 (n. mecc. 2007 09823/004), esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (n. mecc. 2008 00648/060), esecutiva dal 19 febbraio 2008 e 24 novembre 2009 (mecc. 2009 08128/004) esecutiva dal 11 dicembre 2009, in quanto il professionista è in possesso di adeguato curriculum professionale conservato agli atti del Servizio.

L'incarico in oggetto è da svolgersi con le modalità di cui al D.Lgs. 36/2023, nonché ai criteri ed alle procedure impartite dal Responsabile del Progetto.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti:
 - a) dalla normativa in materia di prevenzione incendi e tecniche per le costruzioni;
 - b) dalla normativa in materia di appalti pubblici in vigore durante la prestazione.
2. La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi Allegati e del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal professionista.
3. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione, è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi. Il professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Progetto in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, in corso di realizzazione e alla richiesta di eventuali modifiche.
4. Al professionista incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili dei documenti contrattuali.
5. Il professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

6. L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso, ed ove fossero necessari documenti non disponibili si definirà con accordo tra le parti come intervenire

7. Il professionista incaricato si impegna a :

- produrre numero due copie cartacee di ogni elaborato, già retribuite con il compenso qui stabilito;

- trasmettere via pec ogni elaborato dattiloscritto e grafico prodotto, di tipo .DOC, .XLS, .DWG, .PDF, .IFC, .DXF, e .RVT ecc., già retribuite con il compenso qui stabilito, corredate da elenchi e con le modalità che saranno comunicate dal Responsabile del Progetto al fine di poter provvedere anche alla loro immediata archiviazione.

La prestazione comprende la partecipazione del professionista alle riunioni periodiche che l'Amministrazione convocherà ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare l'evoluzione delle fasi dell'incarico in funzione delle esigenze prospettate dall'intervento oggetto della prestazione o per chiarimenti e illustrazioni al datore di lavoro e/o RSPP.

Il professionista dovrà inoltre rapportarsi nella fase realizzativa con il personale tecnico dipendente della Civica Amministrazione.

Il lavoro comporta la redazione e presentazione:

dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151 del 1° agosto 2011 e s.m.i., per i seguenti impianti che scadono nel 2026:

- **Palazzetto Le Cupole – Str. Castello di Mirafiori, 294/v. Artom, 11 (scad. 26.10.2026)**

- **Piscina Lido – via Villa Glori, 21 (scad. 26.11.2026)**

e per il seguente impianto che scade nel 2027:

- **Stadio atletica Primo Nebiolo – viale Hugues, 15/B :**

- o **Dichiarazione di non aggravio (scad. settembre 2027)**

- o **Rinnovo periodico (scad. 12.12.2027)**

da consegnare presso il comando VV.F. di Torino, completa, per i rinnovi, di asseverazione attestante anche la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio da presentarsi entro la data di scadenza.

La dichiarazione di non aggravio avverrà redigendo la modulistica PIN3-2023 completa di relazione e elaborato grafico descrittivo.

I progetti, le descrizioni e certificazioni delle opere eseguite restano a carico dell'Amministrazione e saranno documentate su apposita modulistica dei Vigili del Fuoco e complete di allegati, ove necessari.

Il professionista svolgerà l'incarico sotto le direttive del Responsabile del Progetto nella persona dell'Arch. Maria VITETTA, (dipendente dell'Amministrazione appaltante) presso la Divisione

Manutenzione Edifici Comunali – Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, in qualità di Dirigente del Servizio e Responsabile Unico del Progetto.

ART. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non potrà avvalersi del subappalto. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

Il professionista dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di lavori pubblici; la redazione di eventuali elaborati e/o documenti dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4 - CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Il corrispettivo professionale per l'attività di in oggetto è stabilito in **Euro 8.885,00**, al lordo delle ritenute di legge, oltre a contributi previdenziali 4% per **Euro 355,40** e I.V.A. 22% per **Euro 2.032,89**, oltre **Euro 756,00**. quale rimborso spese non imponibili ai sensi dell'ex art. 15 del DPR 633/72 per il pagamento dei bollettini relativi alle spese svolte dal Comando Provinciale dei V.V.F., così distinto per le parti in cui si articola l'incarico:

- Palazzetto Le Cupole – Str. Castello di Mirafiori, 294/v. Artom, 11	Euro 2.100,00
- Piscina Lido – via Villa Glori, 21	Euro 2.685,00
- Stadio atletica Primo Nebiolo – viale Hugues, 15/B	<u>Euro 4.100,00</u>
Importo complessivo corrispettivo (oltre 4% e IVA)	Euro 8.885,00

Il professionista accetta pertanto l'importo complessivo del corrispettivo come da preventivo di parcella allegato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP.

Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 5 - ONERI ACCESSORI

Saranno altresì rimborsati al professionista i contributi, le imposte e le tasse a carico dell'Amministrazione, quali i contributi previdenziali INARCASSA 4% e l' I.V.A. 22% (se dovuti ex legge).

Inoltre, saranno rimborsate le spese non imponibili ex art.15 del DPR 633/72, pari ad **Euro 756,00** per il pagamento del bollettino per le spese di servizio svolte dal Comando provinciale dei VVF.

Art. 6 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Il corrispettivo professionale di cui ai precedenti articoli verrà corrisposto in due rate, una prima rata successivamente alla redazione, presentazione e consegna delle certificazioni dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011 e s.m.i completa di asseverazione attestante anche la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio, ove presenti prodotte in prossimità delle scadenze dei certificati precedenti e relative agli impianti che scadono nel 2026:

- Palazzetto Le Cupole – Str. Castello di Mirafiori, 294/v. Artom, 11 (scad. 26.10.2026)

- Piscina Lido – via Villa Glori, 21 (scad. 26.11.2026)

Una seconda rata a saldo verrà corrisposta dopo la presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio da consegnare presso il comando VV.F. di Torino, completa, di asseverazione attestante anche la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio, ove presenti, degli impianti che scadono nel 2027:

- Stadio atletica Primo Nebiolo – viale Hugues, 15/B (scad. 12.12.2027)

Data la cifra esigua, su tali importi non verrà operata la ritenuta dello 0,5% art. 11, comma 6 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.. Potrà essere corrisposta inoltre l'anticipazione pari al 20% per cento dell'importo contrattuale da erogarsi con le modalità di cui all'art. 125 del D.Lgs 36/2023.

Il professionista sarà tenuto alla presentazione, per il corrispettivo dovuto, di regolari fatture ex art. 21 D.P.R. 633/1972 e art. 184, commi 1 e 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI, ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23.01.2013, previa verifica della regolarità contributiva. Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

Il professionista, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7 – DURATA DELL'INCARICO

Il professionista dovrà produrre gli elaborati previsti dal presente contratto e svolgere l'incarico di cui all'Art. 1 – Oggetto e Modalità dell'incarico.

Resta fermo l'obbligo della presentazione dei rinnovi dei singoli impianti entro e non oltre le date di scadenza delle stesse.

Art. 8 – PROPRIETÀ

I documenti e gli elaborati previsti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione del professionista, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

Art. 9 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento, oltre che al D.Lgs. 36/2023, alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente, alle vigenti leggi in materia di sicurezza e per quanto compatibile al Codice Civile.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'aggiudicatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196, esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopra citato regolato dal presente contratto.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

Art. 10 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Saranno a carico del professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

Art. 11 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato

guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso del professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex art.1454 Codice Civile.

La risoluzione opererà di diritto, ex art. 1456 Codice Civile, sia nel caso del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, sia nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli articoli 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con Deliberazione G.C. 2013 07213/004 del 10/12/2013.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino.

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 14 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 15 - ESECUTIVITÀ

In ottemperanza al disposto D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale per i Contratti della Città n. 386, il professionista ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 16 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette ad IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Torino, lì (data di apposizione della firma digitale)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Maria VITETTA

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi
e norme collegate)



Firmato digitalmente da:

Maria Vitetta
Torino

31/07/2026 12:15

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
Ing. Antonio CURCIO

Firmato
digitalmente da

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi
e norme collegate)

**ANTONIO
CURCIO**

C = IT

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 1 (oggetto e modalità dell'incarico), Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (corrispettivo professionale), Art. 6 (modalità di liquidazione del corrispettivo professionale), Art. 7 (durata dell'incarico), Art. 11 (recesso), Art.12 (risoluzione del contratto), Art. 13 (controversie e foro competente).

Torino, lì (data di apposizione della firma digitale)

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
Ing. Antonio CURCIO

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi
e norme collegate)

Firmato
digitalmente da

**ANTONIO
CURCIO**

C = IT